

Dr. m. Jannina

000389



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA
NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL
FARMACO VETERINARIO
*Ufficio II - Sanità animale ed anagrafi: profilassi pianificate e zoonosi,
anagrafi degli animali*
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro - classif:
Allegati: 1

OGGETTO:

Regolamento (UE) n. 1034/2010. Modifica
del Regolamento (CE) n. 1082/2003 per quanto
riguarda i controlli inerenti il sistema I&R dei
bovini.

Con la presente si informano gli Enti in indirizzo che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 16.11.2010 è stato pubblicato il Regolamento di cui all'oggetto, e che ad ogni buon fine si allega in copia.

Il Regolamento in questione introduce importanti modifiche al Regolamento 1082/2003, prima fra tutte la possibilità per le Autorità competenti degli Stati membri di ridurre, a partire dal 2011, la percentuale minima dei controlli inerenti il sistema I&R dei bovini da effettuare nelle aziende dal 10% (o dal 5% per gli Stati membri nei quali sia presente una Banca Dati riconosciuta pienamente operativa) al 3% delle aziende presenti nel territorio di competenza. Tale percentuale, tuttavia, dovrà essere aumentata nel periodo successivo d'ispezione annuale nel caso in cui i controlli effettuati mettano in evidenza un livello significativo di mancata conformità al regolamento (CE) n. 1760/2000.

Inoltre, in analogia con quanto dettato dal Regolamento (CE) n. 1505/2006, inerente i controlli relativi al sistema I&R degli animali delle specie ovina e caprina, il comma (2) dell'articolo 1 fornisce le indicazioni relative ai controlli nel caso di aziende nelle quali siano presenti più di venti capi.

Infine i commi (3) e (4) dell'articolo 1 introducono elementi di semplificazione per quanto riguarda la relazione annuale che gli Stati membri inviano alla Commissione Europea in materia di controlli sul sistema I&R dei bovini.


Referente/Responsabile del procedimento:
Dr. Alessandro Pastore - 06.59946899
email: a.pastore@sanita.it

Ministero della Salute

DGSA

0021492-P-01/12/2010

I.1.a.e/2010/37



Regione Lombardia

Giunta

SANITA'

Arrivo 06/12/2010 08:48



H1.2010.0039862 06/12/2010 08:50

Alle Regioni e Province autonome
Assessorati alla sanità
Servizi Veterinari
LORO SEDI

Al CSN
c/o IZS Abruzzo e Molise
TERAMO
Fax 0861/332310

Ringraziando per la cortese attenzione, si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Gaetana Ferri

Gaetana Ferri

Referente/Responsabile del procedimento:
Dr. Alessandro Pastore - 06.59946899
email: a.pastore@sanita.it

REGOLAMENTO (UE) N. 1034/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2003 per quanto riguarda i controlli relativi alle prescrizioni per l'identificazione e la registrazione dei bovini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, prima frase e lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini⁽²⁾ stabilisce prescrizioni minime relative a tali controlli.
- (2) L'esperienza acquisita in seguito alla realizzazione delle ispezioni sul posto di cui al regolamento (CE) n. 1082/2003, come indicato nelle relazioni annuali, nonché in seguito alla realizzazione dei controlli in loco relativi agli animali delle specie ovina e caprina di cui al regolamento (CE) n. 1505/2006⁽³⁾ suggerisce di ridurre la percentuale di aziende da sottoporre a ispezione ogni anno e di animali da controllare. Come regola generale tutti gli animali di un'azienda devono essere controllati. Tuttavia, per quanto riguarda le aziende con più di venti capi, l'autorità competente dovrebbe avere la possibilità di limitare i controlli ad un campione rappresentativo di animali adeguato.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1082/2003 dispone inoltre che gli Stati membri debbano presentare alla Commissione una relazione annuale, conformemente al modello riportato nell'allegato I del medesimo regolamento, contenente informazioni dettagliate relative all'esecuzione dei controlli.
- (4) La raccolta dei dati per la relazione annuale dovrebbe essere adeguata e proporzionata agli obiettivi perseguiti. Affinché le relazioni risultino maggiormente mirate e proporzionate, è opportuno che alcune prescrizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1082/2003, come pure il

modello di cui al suo allegato I, siano semplificati per migliorare la presentazione delle informazioni relative all'esecuzione dei controlli.

- (5) Il regolamento (CE) n. 1082/2003 deve essere pertanto modificato di conseguenza.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1082/2003 è così modificato:

- (1) Nell'articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'autorità competente esegue annualmente controlli su almeno il 3 % delle aziende.

2. Nel caso in cui i controlli di cui al paragrafo 1 metano in evidenza un livello significativo di mancata conformità al regolamento (CE) n. 1760/2000, la percentuale minima di controlli è aumentata nel periodo successivo d'ispezione annuale.»

- (2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

L'autorità competente controlla l'identificazione di tutti gli animali dell'azienda.

Tuttavia, nel caso in cui l'azienda conti più di venti capi, l'autorità competente può decidere di controllare i mezzi di identificazione di un campione rappresentativo di tali animali in conformità con le norme riconosciute a livello internazionale, purché il numero di animali controllati sia sufficiente a determinare il 5 % di casi di mancata conformità al regolamento (CE) n. 1760/2000 da parte dei detenitori di tali animali, con un livello di confidenza del 95 %.

- (3) All'articolo 5, paragrafo 1), la lettera b) è sostituita dal seguente testo:

«b) il numero di aziende controllate;»

- (4) L'allegato I è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 280 del 12.10.2006, pag. 3.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1082/2003 è sostituito dal seguente allegato:

«ALLEGATO I

Relazione sui risultati dei controlli effettuati conformemente al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000

1. Informazioni generali riguardanti le aziende e gli animali

Numero totale di aziende nello Stato membro all'inizio del periodo oggetto della relazione ⁽¹⁾	
Numero totale di aziende controllate nel periodo oggetto della relazione	
Numero totale di animali registrati nello Stato membro all'inizio del periodo oggetto della relazione ⁽¹⁾	
Numero totale di animali controllati nelle aziende durante il periodo oggetto della relazione	
⁽¹⁾ O altra data di riferimento nazionale per le statistiche sugli animali.	

2. Mancata conformità al regolamento (CE) n. 1760/2000

Aziende che presentano casi di mancata conformità	
---	--

3. Sanzioni comminate a norma del regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione ^(*)

	Animali interessati	Aziende interessate
1. Limitazione dei movimenti di singoli animali		
2. Limitazione dei movimenti di tutti gli animali presenti nell'azienda		
3. Abbattimento di animali		
Totale		

^(*) GU L 60 del 28.2.1998, pag. 78.